

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA GIOVANILE

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 18.03.2009, n. 10)

Articolo 1 - Istituzione

È istituita dal Comune di Massanzago, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 18/03/2009, la "CONSULTA GIOVANILE" quale organismo permanente sulla condizione giovanile.

Articolo 2 - Finalità

La Consulta Giovanile è un organo consultivo del Consiglio Comunale al quale presenta proposte, suggerimenti e osservazioni su argomenti inerenti le tematiche di politiche giovanili.

La Consulta Giovanile:

- è strumento di conoscenza delle realtà dei giovani;
- promuove progetti e iniziative inerenti i giovani;
- favorisce dibattiti, ricerche, incontri e iniziative per un miglior utilizzo del tempo libero;
- facilita il raccordo tra i gruppi giovanili e le istituzioni locali;
- sostiene rapporti permanenti con le Consulte e i Forum presenti nel territorio provinciale e regionale, con le Consulte e i Forum presenti nelle altre regioni e si raccorda con il livello nazionale e internazionale;
- può raccogliere informazioni nei settori di interesse giovanile (scuola, università, mondo del lavoro, tempo libero, sport, volontariato, cultura e spettacolo, mobilità all'estero, servizio di leva, ambiente, vacanze e turismo) o direttamente, con ricerche autonome, o a mezzo delle strutture amministrative comunali.

La Consulta Giovanile mediante il proprio Presidente relaziona direttamente al Consiglio Comunale almeno due volte all'anno e ogni volta che si dibattano questioni inerenti tematiche giovanili sulle quali il Consiglio Comunale richieda alla Consulta Giovanile osservazioni o proposte.

Le osservazioni della Consulta Giovanile non sono vincolanti per il Consiglio Comunale.

Articolo 3 - Organi

Sono organi della Consulta Giovanile: l'Assemblea, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed eventuali gruppi di lavoro.

Articolo 4 - L'Assemblea

Sono componenti dell'Assemblea i giovani residenti nel territorio comunale di età compresa fra i 18 e i 29 anni che richiedano formalmente di parteciparvi mediante la compilazione del modulo di adesione.

Articolo 5 - Il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario

Il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario vengono eletti dall'Assemblea nella sua prima riunione, a maggioranza assoluta dei componenti. Durano in carica due anni, e alla scadenza dell'incarico possono essere rieletti. In assenza del Presidente, nel corso delle riunioni assume le funzioni il Vicepresidente. Il Segretario per ogni incontro redigerà un verbale riportante le presenze e i contenuti discussi, che dovrà essere approvato dall'Assemblea nella seduta successiva. In caso di assenza del Segretario, il Presidente provvederà a nominare chi ne faccia le funzioni.

Articolo 6 - Gruppi di lavoro

All'interno della Consulta Giovanile potranno costituirsi dei gruppi di lavoro, con compito di trattare e sviluppare le tematiche proposte dall'Assemblea. Detti gruppi si riuniscono autonomamente ed eleggono il loro rappresentante, il quale fungerà da portavoce del gruppo stesso.

Per il raggiungimento di finalità contingenti, i gruppi di lavoro potranno avvalersi anche della collaborazione di persone estranee alla Consulta Giovanile.

Articolo 7 - Convocazione dell'Assemblea

La Consulta Giovanile è convocata dal Presidente di propria iniziativa o dalla maggioranza dei componenti l'Assemblea.

L'Assemblea è convocata non meno di due volte l'anno secondo una programmazione semestrale e in via straordinaria ogni volta se ne rilevi la necessità.

Possono altresì richiedere la convocazione straordinaria della Consulta Giovanile sia il Sindaco o l'Assessore alla Cultura, che due terzi dei Consiglieri Comunali.

La convocazione dell'Assemblea è comunicata di norma ai membri della Consulta Giovanile, anche tramite posta elettronica, con almeno cinque giorni di anticipo dalla data dell'Assemblea stessa.

La Consulta Giovanile può richiedere che partecipino ai propri lavori esperti, rappresentanti di Enti o Associazioni, Consiglieri, Assessori, Sindaco, Segretario o funzionari comunali. Consiglieri, Assessori e/o Sindaco possono sempre partecipare ai lavori, senza diritti di parola e voto. Può venire loro concessa la possibilità di intervenire dalla maggioranza dei presenti.

Articolo 8 - Modificazioni del Regolamento

Le proposte di modificazioni al presente *Regolamento* devono essere presentate per iscritto al Presidente e saranno incluse nell'ordine del giorno della seduta di Consulta Giovanile successiva a quella della presentazione. Le modificazioni del *Regolamento* devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei membri della Consulta Giovanile, e verranno successivamente trasmesse al Consiglio Comunale per l'esame e l'eventuale adozione mediante propria deliberazione.

Articolo 9 - Validità delle sedute e delle deliberazioni

Le sedute sono valide se è presente, in prima convocazione, la maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea, ossia di coloro che sono stati accolti dalla stessa a far parte della Consulta Giovanile. In seconda convocazione, che può avvenire a mezz'ora dalla prima, la seduta è valida se sono presenti almeno cinque componenti l'Assemblea. Le deliberazioni dell'Assemblea sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente. Il Presidente ha la facoltà, in caso di parità, di rinviare la votazione della deliberazione alla seduta successiva.

Le deliberazioni della Consulta Giovanile non sono in alcun modo vincolanti per il Consiglio Comunale.

All'inizio di ogni riunione della Consulta Giovanile sarà data lettura del verbale della seduta precedente, per l'approvazione. Al termine di ogni riunione la Consulta Giovanile può proporre date e argomenti da inserire nell'ordine del giorno della seduta successiva.

Articolo 10 - Sede e gestione

La sede della Consulta Giovanile è nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale mette a disposizione i mezzi e il personale dipendente per i seguenti compiti:

- tenere in custodia i verbali delle sedute della Consulta Giovanile e fornire la documentazione comunale necessaria al funzionamento della Consulta e dei suoi organi;
- gestire il budget destinato annualmente per il funzionamento della Consulta Giovanile.

Articolo 11 - Prima riunione

La prima riunione della Consulta Giovanile è convocata e presieduta dall'Assessore alla Cultura.